

Working papers series
Ambiente

DICEMBRE 2010

gestaonline.it
gestaonline.it/blog

numero

2

Premessa

Gesta vuole fornire attraverso i *Working papers* un utile e agile strumento che raccoglie tutti i *Gesta papers* pubblicati nel corso dell'anno precedente, divisi per i singoli settori di attività: qualità, *social accountability*, sicurezza, ambiente, 231 e *privacy*.

La raccolta è realizzata in ordine cronologico e mantiene la data di effettiva pubblicazione del singolo *Gesta papers* in modo da non pregiudicare il termine eventuale di cogenza di una disposizione.

Tutte le informazioni e le referenze riguardanti Gesta potete trovarle su www.gestaonline.it e su www.gestaonline.it/blog.

Gesta Srl

ITALY - 19125 LA SPEZIA SP

Via Lnigiana, 265/275 T. +39 0187 564442 F. +39 0187 280042

info@gestaonline.it

QUALITÀ • SOCIAL ACCOUNTABILITY • SICUREZZA • AMBIENTE • 231 • PRIVACY

Gesta papers n. 25 del 2 Febbraio 2010

Rifiuti: SISTRI, tutto quello che occorre sapere (e che forse ancora nessuno vi ha detto...)

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, nel Supplemento ordinario del 13 gennaio 2010, del Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 è nato il SISTRI. Il Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti ha come obiettivo, per i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, la sostituzione graduale dell'attuale sistema cartaceo basato sul registro di carico e scarico, sul formulario dei rifiuti e sul MUD, con un innovativo procedimento basato su tecnologie informatiche. Tale sistema rivoluzionario permette l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e locale, semplificando le procedure e gli adempimenti e riducendo i costi sostenuti dalle imprese con indubbe garanzie in termini di maggiore trasparenza, conoscenza e prevenzione dell'illegalità

Il 13 gennaio 2010 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale con cui è stato introdotto **il sistema telematico per garantire la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)**, un'innovazione che modificherà radicalmente gli adempimenti previsti dalle norme vigenti e permetterà l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti a livello nazionale e Regionale. Da un sistema cartaceo,

impennato sui tre documenti costituiti dal Formulario di identificazione dei rifiuti, Registro di carico e scarico, MUD, si passa a soluzioni tecnologiche avanzate in grado, da un lato, di semplificare le procedure e gli adempimenti con una riduzione dei costi sostenuti dalle imprese e, dall'altro, di gestire in modo innovativo e più efficiente, e in tempo reale, un processo complesso e variegato che comprende tutta la filiera dei rifiuti, con garanzie di maggiore trasparenza, conoscenza e prevenzione dell'illegalità. I dati verranno automaticamente inoltrati in tempo reale ai centri di controllo che saranno collocati presso i NOE dei Carabinieri, ISPRA, Ministero dell'Ambiente, Albo Nazionale Gestori Ambientali, Province, Ecc.

Secondo una stima della CNA Ligure sono circa 18.000 le imprese liguri tra artigiane e PMI che saranno interessate dall'applicazione del nuovo provvedimento. Ferme restando le riserve sulla onerosità del sistema (i contributi annui; il costo delle fasi di registrazione; il costo dell'installazione sui mezzi di box informatici dotati di GPS; i computer; la manutenzione; il costo del caricamento dati; ecc...), esso presenta, in prospettiva, non banali vantaggi.

È pur vero che il sistema delle imprese italiane, che è costituito per la maggior parte da piccole imprese con meno di 10 addetti, non

dispone generalmente di strumentazioni, competenze e tempo per gestire un sistema sofisticato come il SISTRI e che i tempi previsti sono poi molto ristretti. Tuttavia i vantaggi per lo Stato, derivanti dall'applicazione del SISTRI, saranno molteplici in termini di legalità, prevenzione, trasparenza, efficienza, semplificazione normativa, modernizzazione. I benefici, col tempo, ricadranno anche sul sistema delle imprese. Una più corretta gestione dei rifiuti avrà, infatti, vantaggi sia in termini di riduzione del danno ambientale, sia di eliminazione di forme di concorrenza sleale tra imprese, con un impatto positivo per tutte quelle che, pur sopportando costi maggiori, operano nel rispetto delle regole.

Di seguito si riportano i **soggetti obbligati con relativi adempimenti e scadenze previste:**

PRIMO GRUPPO

1. produttori iniziali di rifiuti pericolosi, comprese le imprese che effettuano il trasporto dei propri rifiuti pericolosi (art. 212 co. 8 del D. Lgs. 152/06) con oltre 50 dipendenti
2. imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività artigianali, industriali e di trattamento rifiuti con oltre 50 dipendenti

3. commercianti e intermediari di rifiuti
4. consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
5. imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali (art. 212 c. 5 del D. Lgs. 152/06)
6. imprese che effettuano il recupero o lo smaltimento dei rifiuti
7. i soggetti coinvolti nel trasporto intermodale dei rifiuti

ADEMPIMENTI:

- ▶ Iscrizione al SISTRI (on line, via fax o telefonicamente) entro il **28/2/2010** e successiva consegna dei dispositivi USB ed eventuale black box da installare sul veicolo;
- ▶ Avvio operatività SISTRI dal **13/07/2010**.

SECONDO GRUPPO

1. produttori iniziali di rifiuti pericolosi, compresi coloro che effettuano il trasporto dei propri rifiuti pericolosi (art. 212 co. 8 del D. Lgs. 152/06) fino a 50 dipendenti;
2. imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività artigianali, industriali e di trattamento rifiuti tra 50 e 11 dipendenti.

ADEMPIMENTI

- ▶ Iscrizione al SISTRI (on line, via fax o telefonicamente) **dal 13/02/2010 al 30/03/2010**, successiva consegna dei dispositivi: USB ed eventuale black box da installare sul veicolo
- ▶ Avvio operatività SISTRI dal **12/08/2010**.

SOGGETTI CON ISCRIZIONE AL SISTRI FACOLTATIVA

Per i soggetti elencati successivamente l'adesione al SISTRI è volontaria e può avvenire a partire dal **12/08/2010**:

1. imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da attività artigianali, industriali e di trattamento rifiuti con meno di 10 dipendenti;
2. imprese che effettuano il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi (art. 212 co. 8 del D. Lgs. 152/06);
3. imprenditori agricoli che producono rifiuti non pericolosi;
4. imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle artigianali, industriali e di trattamento rifiuti.

**Gesta papers n. 26
del 2 Marzo 2010**

Acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio di aree esterne: il 30 Marzo 2010 scade il termine per mettersi in regola

Con il Regolamento n. 4 del 10 luglio 2009 la Regione Liguria ha regolamentato la disciplina delle acque di prima pioggia e le acque di lavaggio delle aree esterne che si originano dalle attività produttive. Il nuovo Regolamento Regionale prevede un elenco di attività produttive (sia nuove che già esistenti) per le quali diventa obbligatorio convogliare e trattare, prima dell'emissione nel recapito finale, le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne e l'obbligatorietà di presentare entro il 30 marzo 2010 un "Piano di prevenzione e gestione".

Il Regolamento della Regione Liguria N. 4/2009 dà attuazione all'art. 113 del nuovo Codice ambientale (D.Lgs. 152/2006) Si allega alla presente il testo di legge in questione e si evidenzia, in particolare, che:

Va preliminarmente chiarito che:

1. Per acque meteoriche di dilavamento si intende la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti; all'interno di queste, le acque di prima pioggia

corrispondono a una precipitazione di 5 millimetri avvenuta nella prima parte dell'evento meteorologico, uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche;

2. Per acque di lavaggio si intendono le acque utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti e qualsiasi altra acqua di dilavamento di origine non meteorica;
3. Per superficie scolante si intende l'insieme delle strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e ogni altra superficie scoperta oggetto di dilavamento meteorico o di lavaggio, con esclusione delle aree verdi e di quelle sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi sia il rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia o di lavaggio.

Il capo II (Art. 7) del Regolamento regionale prevede un elenco di attività produttive (sia nuove che già esistenti) per le quali diventa obbligatorio convogliare e trattare, prima dell'immissione nel recapito finale, le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne:

- a) **Attività soggette alla disciplina IPPC**
- b) **Attività di distribuzione di carburante**
- c) **Stabilimenti di lavorazione di oli minerali non soggetti**

- a **IPPC e depositi per uso commerciale delle stesse sostanze**
- d) **Centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso**
- e) **Centri di raccolta, deposito e trattamento dei rifiuti e le discariche non soggetti alla disciplina IPPC**
- f) **Stabilimenti e insediamenti con destinazione commerciale o di produzione di beni le cui aree esterne siano adibite all'accumulo o allo stoccaggio di materie prime, di prodotti o di rifiuti che possano provocare il rilascio di sostanze pericolose di cui alla tabella 3/A e 5 dell'allegato V alla parte terza del Decreto Legislativo n. 152/06. Tra tali sostanze si annoverano: As, Cd, Crtot, CrVI, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Zn, fenoli, oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, solventi organici aromatici, solventi organici azotati, etc.**

In questi casi è previsto che i titolari delle attività predispongano un **PIANO DI PREVENZIONE E GESTIONE** relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio, redatto in conformità ad un allegato tecnico al Regolamento regionale e da

approvarsi da parte dell'autorità competente al rilascio dell'AIA (per le attività soggette a IPPC) ovvero dall'autorità competente in materia di controllo degli scarichi a seconda della destinazione del recapito (rete fognaria o acque superficiali).

Al contrario, gli scarichi in acque superficiali o sul suolo delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite condotte separate provenienti dalle superfici impermeabilizzate di insediamenti o comprensori industriali, artigianali, commerciali e di servizio non allacciati alle pubbliche reti fognarie e **NON** ricadenti nelle fattispecie disciplinate dal Capo II (praticamente tutte le altre imprese che abbiano una superficie all'aperto), sono sottoposte, prima del loro recapito nel corpo ricettore, alla disciplina di cui al Capo III, art. 21, della legge regionale 16 agosto 1995, n. 43 ("Scarichi esenti dall'obbligo di autorizzazione").

Tali scarichi, cioè, non sono soggetti ad autorizzazione (né all'obbligo di redazione del Piano di Prevenzione e gestione), ma a semplice **COMUNICAZIONE ALLA PROVINCIA** ed eventualmente ai trattamenti previsti da regolamenti edilizi comunali o, nell'ambito del demanio marittimo portuale, da regolamenti disposti dalle Autorità Portuali.

Sono comprese le acque meteoriche di dilavamento dei tetti, delle

pensiline e dei terrazzi degli insediamenti e delle installazioni, nonché la parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedente le acque di prima pioggia di cui al capo II.

Per le attività in esercizio si dispone che i titolari provvedano ad adeguarsi alle disposizioni del Regolamento regionale (trasmissione del Piano o della comunicazione alla Provincia, a seconda che si rientri o no fra le attività previste al Capo II) entro otto mesi dalla sua entrata in vigore e quindi **entro il 30 marzo 2010**.

Ricordiamo che il non rispetto dei termini previsti comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 137 comma 9 del D.Lgs. 152/06.

Gesta papers del 4 Marzo 2010

SISTRI – Concessi ulteriori 30 giorni di tempo

Con l'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 15 febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2010, sono prorogati di 30 giorni i termini per l'iscrizione al SISTRI dei soggetti obbligati.

Il Decreto Ministeriale 15 febbraio 2010 apporta anche altre variazioni al Decreto del 17 dicembre 2009 "Istituzione del sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti", tra cui la modifica della modulistica di iscrizione. Le iscrizioni effettuate entro il primo marzo 2010 vengono comunque fatte salve.

Con l'annunciata proroga contenuta nel DM 15 febbraio 2010 – pubblicato nella GU n°48 del 27 febbraio scorso ed entrato in vigore già il giorno successivo – il primo e il secondo gruppo di soggetti individuati dal DM 17 dicembre 2009 hanno ulteriori 30 giorni di tempo a disposizione per perfezionare la propria iscrizione.

Per le aziende produttrici iniziali di rifiuti con più di 50 dipendenti, per tutti i gestori professionali di rifiuti (trasportatori, intermediari, recuperatori, smaltitori) nonché per i terminalisti l'ultimo giorno utile per iscriversi al nuovo Sistema informatico di Tracciabilità dei Rifiuti diventa il **30 MARZO 2010**.

Per tutti gli altri soggetti obbligati (sostanzialmente le imprese produttrici iniziali di rifiuti pericolosi che hanno sino a 50 dipendenti e le imprese che producono solo rifiuti non pericolosi ed hanno più di 10 dipendenti) l'ultimo giorno utile per iscriversi diventa il **29 APRILE 2010**.

Si allega alla presente il testo di legge in questione e si evidenzia, in particolare, che:

1. cambia la modulistica per l'iscrizione (sono fatti sostanzialmente degli aggiustamenti nella parte relativa ai gestori professionali di rifiuti); le iscrizioni effettuate entro il 1° marzo 2010 vengono comunque fatte salve.
2. Viene modificata la definizione di delegato in "il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, è delegato dall'impresa all'utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al Sistema ed è attribuito il certificato per la firma elettronica".

**Gesta papers n. 29
del 20 Aprile 2010**

Meno controlli per le imprese liguri certificate Ambiente

La Regione Liguria con Delibera della Giunta Regionale n. 262 del 09/02/2010 (pubblicata sul bollettino n. 10 del 10/03/2010, parte II) ha avviato un percorso che ha come obiettivo la semplificazione dei controlli a carico delle imprese liguri (sono escluse le aziende rientranti nel campo di applicazione IPPC) dotate di sistema di gestione ambientale certificato (certificazione ISO 14001 e/o registrazione EMAS) attraverso le modalità dell'autocertificazione dei controlli. L'iniziativa si prefigge di avviare una razionalizzazione e semplificazione degli atti autorizzativi, parallelamente alla semplificazione delle modalità di controllo per aziende certificate.

La Regione Liguria, con **Delibera n. 262 del 09/02/2010**, ha definito la modulistica e le modalità organizzative per la semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese liguri (non rientranti nel campo di applicazione IPPC) e dotate di sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001 o registrato EMAS.

In particolare il progetto avviato prevede:

1. l'avvio di una fase sperimentale, della durata di 1 anno, per verificare l'efficacia

delle informazioni contenute nella modulistica e valutarne la rispondenza agli obiettivi di semplificazione dei controlli anche attraverso modalità di autocertificazione degli autocontrolli;

2. l'istituzione di un gruppo di lavoro tra Regione, le 4 Province liguri, ARPAL e Confindustria Liguria, aperto ai contributi di altri soggetti, con il compito di:

- a) sperimentare percorsi semplificati di controllo e di rinnovo delle autorizzazioni per le imprese liguri con SGA certificato;
- b) valutare la rispondenza della modulistica agli obiettivi di semplificazione dei controlli;
- c) valutare gli esiti della sperimentazione.

Le imprese certificate ISO 14001 o registrate EMAS, al fine della partecipazione al sistema regionale di semplificazione dei controlli amministrativi, devono compilare ed inviare annualmente, a seguito di superamento delle verifiche periodiche dell'Ente di Certificazione o Verificatore Ambientale il modulo compilato e relativi allegati (evidenze oggettive dell'autocontrollo) ai seguenti enti:

- a) Provincia territorialmente competente

b) Dipartimento provinciale di ARPAL.

Alla modulistica dovranno essere allegati:

1. opportuni riscontri circa autocontrolli effettuati a norma di quanto previsto dai relativi sistemi di gestione ambientale;
2. valido certificato ISO 14001 o di registrazione EMAS;
3. opportuna autocertificazione.

La modulistica di cui sopra costituisce riferimento e integrazione alla parte tecnica ai fini di una revisione o aggiornamento delle autorizzazioni in possesso.

La sperimentazione ha la durata di un anno, eventualmente prorogabile, al termine della quale la Regione provvederà all'approvazione dei documenti definitivi elaborati dal gruppo di lavoro.

**Gesta papers n. 32
del 1 Giugno 2010**

**EMAS III: semplificazioni per le
Organizzazioni di Piccole
Dimensioni**

L'11 gennaio 2010 è entrato in vigore il nuovo Regolamento CE n. 1221/2009/CE del 25 Novembre 2009, "sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il Regolamento CE n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE". Diverse sono le innovazioni introdotte, volte soprattutto ad integrare il Regolamento con gli altri strumenti di gestione ambientale, grazie anche all'eliminazione dei punti che ne rendevano difficile l'applicazione. In particolare, tutto lo schema è stato modificato in considerazione del fatto che sia opportuno incentivare le organizzazioni, soprattutto quelle di medie e piccole dimensioni, a partecipare ad EMAS. Per questo motivo sono numerose le agevolazioni introdotte dal nuovo Regolamento proprio per le PMI.

Sulla GUUE L342 del 22.12.09 è pubblicato il nuovo Regolamento 1221/09/CE del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga dall'11 gennaio 2010 il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della

Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE.

Il nuovo Regolamento comunitario EMAS n. 1221/09 rafforza il legame operativo con la norma ISO 14001 amplificandone i vantaggi nel campo della gestione delle problematiche ambientali.

Le **principali novità** introdotte riguardano:

- a. uno snellimento delle procedure al fine di facilitare l'adesione delle organizzazioni,
- b. alcune semplificazioni burocratiche per le strutture di ridotte dimensioni,
- c. una maggiore attenzione agli indicatori di prestazione da riportare nella Dichiarazione Ambientale,
- d. la semplificazione dei controlli regolamentari, degli obblighi normativi e degli oneri per le aziende registrate che dimostrino la conformità a tutte le prescrizioni applicabili in materia ambientale.

Nello specifico, le **principali agevolazioni** introdotte da EMAS III, per le OPD (Organizzazioni di Piccole Dimensioni, cui appartengono le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, e le amministrazioni locali con meno

di 10.000 abitanti o altre amministrazioni pubbliche che impiegano meno di 250 persone e presentano un bilancio di previsione annuo non superiore a 50 milioni di euro o un bilancio annuo consuntivo non superiore a 43 milioni di euro) sono:

1. la riduzione dei diritti di registrazione;
2. l'accesso agevolato a informazioni e finanziamenti specificamente definiti per le loro esigenze;
3. la promozione di misure di assistenza tecnica;
4. la possibilità di prolungare la frequenza triennale di rinnovo della registrazione EMAS fino a 4 anni o la frequenza annua di mantenimento della registrazione fino a 2 anni, a condizioni che:
 - a) non siano previste modifiche sostanziali all'organizzazione;
 - b) non esistano rischi ambientali significativi;
 - c) l'organizzazione non contribuisca a problemi ambientali significativi a livello locale.
5. la possibilità, per le OPD che beneficiano dell'estensione sino a 2 anni, di inviare all'organismo competente la dichiarazione ambientale aggiornata non convalidata per ogni anno per il quale sono esonerate dall'obbligo di disporre di una dichiarazione

ambientale aggiornata convalidata.

Mentre le principali agevolazioni che riguardano tutte le organizzazioni sono:

1. la semplificazione delle regole per l'utilizzo del logo EMAS, che è vietato solamente sui prodotti o sui loro imballaggi, oppure in abbinamento con dichiarazioni comparative riguardanti altre attività e altri servizi o in modo tale da poter essere confuso con i marchi di qualità ecologica assegnati ai prodotti;
2. la garanzia da parte degli Stati membri in merito all'accesso delle organizzazioni alle informazioni e alle possibilità di assistenza in relazione agli obblighi normativi in materia di ambiente vigenti nello Stato;
3. la semplificazione della procedura per la registrazione di gruppi di organizzazioni;
4. l'adozione di provvedimenti da parte delle autorità competenti volti a renderne più facile la registrazione ed il suo mantenimento.

N.B.

Il nuovo regolamento EMAS n. 1221/09 può essere scaricato su gestaonline.it/blog nel Gesta papers corrispondente o richiesto allo 0187 564442 o info@gestaonline.it

Gesta papers n. 39 del 21 Settembre 2010

SISTRI al via dal 1° ottobre, ecco cosa cambia

Dal 1° ottobre prossimo il nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) diventerà obbligatorio per circa mezzo milione di imprese.

Il Sistri, fortemente voluto dal ministero dell'Ambiente per contrastare la malavita organizzata in un settore critico, permetterà di semplificare la gestione aziendale, abolendo registri, formulari e comunicazione annuale (MUD). In questo modo, grazie a questo meccanismo che modifica la struttura informativa sulla movimentazione dei rifiuti speciali, le istituzioni sperano di facilitare una volta per tutte il lavoro delle imprese all'insegna della chiarezza e delle trasparenze.

In base al Decreto del 9 luglio pubblicato sulla GU n. 161 del 13-7-10, entrato in vigore il 14 luglio 2010, il Ministero dell'Ambiente ha stabilito che l'operatività del SISTRI scatterà dal **prossimo 1 Ottobre**, un'innovazione che modificherà radicalmente gli adempimenti previsti dalle norme vigenti.

Trascorso il periodo sperimentale, da Ottobre andranno quindi definitivamente in pensione gli strumenti cartacei fino ad oggi utilizzati per identificare i rifiuti e stabilirne il percorso, dal produttore o proprietario/detentore degli stessi fino al loro corretto smaltimento in

discarica, obbligatoriamente da parte di intermediari e trasportatori abilitati. Ovverosia, appunto, la cosiddetta "tracciabilità" dei rifiuti". Infatti le aziende, tramite USB fornite (entro il 12 settembre scorso) dalle Camere di Commercio territorialmente competenti, accederanno al sistema on line SISTRI, senza usare (e sprecare) carta ma, soprattutto, con la possibilità di verifica quasi immediata del "formulario elettronico dei rifiuti" e, quindi, della tipologia di rifiuti che si vanno a smaltire. Gli automezzi degli intermediari autorizzati, le cui targhe devono essere annotate anche nel registro cartaceo dei rifiuti, saranno monitorati grazie ad un sistema satellitare GPS (le Black box, le "scatole nere"), installato solo da officine autorizzate (che dovranno seguire due corsi di formazione all'anno) con il quale sarà sempre possibile controllare il percorso effettuato e verificare se si è andati effettivamente presso la discarica autorizzata e controllata.

Attraverso il sistema satellitare GPS, durante la fase iniziale, sarà controllata la raccolta, rilevando i percorsi e le destinazioni dei mezzi predisposti. Nell'ultima fase, l'arrivo in discarica, i rifiuti verranno tenuti sotto controllo attraverso una fitta rete di telecamere, obbligatoriamente predisposte in tutte le discariche del Paese. D'ora in poi, dunque, ogni rifiuto potrà essere seguito in qualsiasi fase della filiera produttiva, dalla produzione

allo smaltimento. Grazie al SISTRI, la cui gestione è affidata al Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente, vi sarà un apparato di controllo adeguato e un sistema in grado di sostituire procedure obsolete, inefficienti e onerose, al fine di contrastare in maniera forte i business delle ecomafie.

Ricordiamo che il provvedimento stabilisce:

1. la proroga generale al **1° ottobre** p.v. dei termini concernenti l'operatività del nuovo sistema di controllo (artt. 1 e 2 DM 17-12-09);
2. la scadenza del 12 settembre del termine utile a completare la distribuzione dei dispositivi USB e l'installazione delle black box per l'entrata in vigore del SISTRI (allegato IA, punto 5 DM 17-12-09);
3. l'eliminazione del termine mensile per la presentazione delle domande di autorizzazione ad installare le predette black box da parte delle imprese che svolgano l'attività di autoriparazione nel settore elettrauto (v. allegato IB DM 17-12-09).

**Gesta papers n. 40
del 5 Ottobre 2010**

Riduzione della tariffa INAIL

Con la delibera PRES-C.S. n. 79 del 21 aprile 2010 (che modifica l'art. 24 del D.M. 12 dicembre 2000) l'INAIL ha aumentato lo sconto accumulabile sul premio assicurativo annuo, applicabile alle imprese che dimostrano di aver effettuato, nell'anno precedente quello di presentazione dell'istanza, interventi significativi di prevenzione degli infortuni sul lavoro e migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia. Le nuove tariffe di sconto prevedono riduzioni dal 7 al 30% in funzione delle dimensioni aziendali. Tra gli interventi di prevenzione particolarmente rilevanti, INAIL contempla esplicitamente la certificazione secondo norma OHSAS 18001, rilasciata da un organismo indipendente accreditato. In questo caso, le aziende con sistema di gestione per la sicurezza sul luogo di lavoro che hanno ottenuto la certificazione possono ottenere lo sconto del premio semplicemente allegando copia del certificato in loro possesso.

A seguito delle difficoltà riscontrate nel primo decennio ad utilizzare lo sconto sul tasso medio di tariffa per prevenzione, riconosciuto in favore delle imprese che, dopo due anni dalla data di inizio dell'attività, abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di

sicurezza negli ambienti di lavoro in attuazione delle disposizioni dettate dal T.U. D.lgs. 81/08, e s.s.m.i., l'INAIL ha emanato la delibera n. 79/10, contenente le modifiche all'art. 24 del D.M. 12 dicembre 2000.

In particolare, il nuovo quadro prospettato dall'INAIL è il seguente:

NUMERO DI LAVORATORI	SCONTO
fino a 10	30 %
fra 11 e 50	23 %
fra 51 e 100	18 %
fra 101 e 200	15 %
fra 201 e 500	12 %
superiori a 500	7 %

Tra le novità contenute nella delibera, si evidenzia quella relativa al termine per la presentazione delle istanze, che è stato posticipato al **28 febbraio** di ogni anno (29 febbraio se l'anno è bisestile).

Nella delibera l'INAIL specifica espressamente, tra le migliori adottabili, la certificazione secondo lo standard OHSAS 18001:2007, rilasciata da un organismo indipendente accreditato. Per ottenere una riduzione del premio assicurativo, è sufficiente per le aziende certificate allegare una copia del certificato OHSAS 18001:2007 al modulo di domanda.

Alla luce di tale incentivazione, il costo che l'azienda deve mettere in atto per l'implementazione di tale certificazione sarà nella gran parte

dei casi inferiore al risparmio che si otterrà grazie alla riduzione del premio INAIL.

La certificazione 18001 consente dunque di ottenere diversi benefici tra cui quello di rappresentare un'evidente testimonianza dell'impegno e dell'attenzione del datore di lavoro in merito alla sicurezza dei propri lavoratori da far valere anche in sede legale, con un investimento abbondantemente compensato dal risparmio dei costi assicurativi.

Il datore di lavoro, per ottenere il riconoscimento della riduzione prevista, deve presentare specifica istanza, fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall'INAIL.

Per completezza, si ricorda che l'intervento migliorativo in materia di salute e sicurezza, oltre a dover essere aggiuntivo rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente, deve essere stato attuato nell'anno precedente a quello di presentazione dell'istanza.

La riduzione riconosciuta ha effetto per l'anno in corso alla data di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

Gesta papers n. 41 del 5 Ottobre 2010

UNI EN 16001: migliorare le prestazioni energetiche (riducendo i costi)

Circa l'80% dell'energia consumata nell'Unione europea deriva da combustibili fossili: petrolio, gas naturale e carbone. Le ricadute ambientali di questo sistema, unitamente a questioni di sicurezza e alle inevitabili implicazioni economiche, rendono essenziale un uso più razionale e una migliore gestione complessiva dell'energia, per giungere a un reale sviluppo sostenibile.

*La norma **EN 16001 "Sistemi di gestione per l'energia – Requisiti con guida all'applicazione"** è la risposta adeguata in quanto si pone come uno strumento essenziale per gestire e migliorare le prestazioni energetiche ed i relativi costi e ridurre le emissioni di gas serra. Una norma che rappresenta il complemento "energetico" di altre norme ormai affermate, la ISO 9001 sui sistemi di gestione per la qualità, la ISO 14001 sui sistemi di gestione ambientale e la OHSAS 18001 sui sistemi di gestione della Sicurezza.*

Publicata dal CEN nel luglio 2009 e successivamente adottata in ambito nazionale da UNI, la norma 16001 specifica i requisiti per un **sistema di gestione dell'energia** e mette in grado un'organizzazione di avere un approccio sistematico per un miglioramento continuo delle

proprie prestazioni energetiche: un miglioramento che si traduce in un uso più efficiente e più sostenibile dell'energia, indipendentemente dalla sua tipologia. Questo documento nasce per facilitare il perseguimento degli obiettivi della Direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, nel cui testo di recepimento nazionale (D.Lgs. n. 115/08, art. 16) si fa espressamente riferimento "... all'adozione di apposita norma tecnica sui 'sistemi di gestione dell'energia' da parte di UNI-CEI, cui seguirà una procedura di certificazione per tali sistemi da approvare con successivo decreto".

Così come indicato nel comunicato dell'UNI, queste sono le principali caratteristiche e finalità di una norma che può essere utilizzata da tutte le organizzazioni di qualsiasi dimensione e tipologia:

1. la struttura della Norma è in linea con le Norme UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007, rendendo quindi molto semplice l'integrazione tra i diversi sistemi; in particolare nasce e si sviluppa come "costola" sia della UNI EN ISO 14001 in quanto il consumo di risorse era già previsto come forma di indicatore da tenere sotto controllo per la valutazione delle performance ambientali che, naturalmente, del

- Regolamento EMAS III che contiene esplicita ed obbligatoria menzione al risparmio energetico;
2. si tratta di un documento tecnico utile per le imprese di qualsiasi dimensione e di qualsiasi tipologia, che è in grado di adattarsi a svariate condizioni geografiche, culturali e sociali; è applicabile a tutte le organizzazioni che vogliono gestire e migliorare l'efficienza energetica; le azioni che possono essere intraprese per il risparmio energetico sono principalmente di tre nature: sistemiche (diagnostica energetica, pianificazione, esecuzione, monitoraggio e correzione dei disallineamenti), infrastrutturali (miglioramento delle infrastrutture per la produzione, per il condizionamento dei locali, per il recupero del calore, ecc.), comportamentali (lotta agli sprechi mediante comportamenti umani virtuosi ed ambientalmente responsabili);
 3. non definisce specifici livelli di performance energetica da raggiungere ma richiede un forte commitment al fine del miglioramento delle performance energetiche in modo sistematico: una

- gestione che porta a benefici economici e alla riduzione delle emissioni di gas serra;
4. l'applicazione della Norma prevede l'organizzazione, lo sviluppo, il mantenimento e il miglioramento di un sistema di gestione dell'energia; occorre quindi assicurarsi che questo sia conforme alle proprie politiche energetiche dichiarate e dimostrare tale conformità; in tal modo sarà possibile ottenere la certificazione del proprio sistema di gestione dell'energia da parte di un'organizzazione terza.

Questi alcuni dei **vantaggi** che un'azienda può ottenere nell'applicazione e certificazione del Sistema di Gestione dell'Energia:

- a. adozione di un approccio sistemico nella definizione di obiettivi energetici, nell'individuazione degli strumenti adatti al loro raggiungimento e al miglioramento continuo dell'efficienza energetica delle organizzazioni di ogni tipo o dimensione;
- b. consapevolezza dei consumi energetici tramite una valutazione iniziale: permette cioè una riduzione dei costi energetici attraverso un processo di identificazione e gestione del consumo di energia; la conoscenza e la

- pianificazione dei propri consumi, consente, inoltre, di ottenere vantaggi contrattuali nei confronti dei fornitori di energia garantendo così anche un approvvigionamento energetico sicuro;
- c. riduzione dei costi legati ai consumi energetici anche per aziende “eccellenti”;
 - d. identificazione di interventi “gestionali” a costo “zero”;
 - e. tempi di ritorno brevi degli investimenti per apparecchiature e interventi in ambito energetico;
 - f. benefici sia in ambito civile che in ambito industriale;
 - g. possibilità di beneficiare di agevolazioni fiscali e di partecipare a bandi per il finanziamento di interventi di efficienza energetica;
 - h. prende in considerazione ed agevola il rispetto degli obblighi legali e contrattuali e di tutti i requisiti cogenti in tema di energia;
 - i. ha un impatto sulla catena di fornitura: nell’acquisto di strumenti/impianti con impatto elevato sul consumo di energia, l’organizzazione dovrebbe informare i fornitori che l’acquisto viene valutato anche sulla base di parametri di efficienza energetica;
 - j. consente la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e di carbonio,

ottimizzando la performance ambientale nel rispetto dei limiti di legge attuali e futuri, contribuendo inoltre al miglioramento dell’immagine aziendale e del rapporto con gli stakeholder.

Gesta papers n. 43 del 16 Novembre 2010

SISTRI: da Gennaio maxi sanzioni

Dal 1° Gennaio 2011, per il mancato rispetto degli adempimenti del SISTRI, si applicheranno alle imprese inadempienti le sanzioni contenute nel decreto legislativo di recepimento della direttiva 2008/98/Ce sui rifiuti, ormai di prossima approvazione. Il Decreto, già predisposto in prima lettura dal Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2010, introdurrà il nuovo art. 260-bis all'interno del D.Lgs 152/06 che disciplina il sistema sanzionatorio del SISTRI.

Il DM 28 Settembre 2010 di proroga del SISTRI ha stabilito come data limite per l'uso della documentazione cartacea il 31 dicembre 2010. Fino a tale data, non essendo entrato ancora in vigore lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva UE sui rifiuti (2008/98/CE), le sanzioni applicabili sono esclusivamente quelle relative agli obblighi su MUD, registri e formulari.

Ma il decreto legislativo di recepimento della Direttiva, assicurano al Ministero, è ormai di prossima emanazione e conterrà apposite sanzioni nei confronti di tutti coloro che violano gli obblighi di registrazione e comunicazione prevista dalla norma. Quindi, le

sanzioni per il SISTRI si applicheranno **dal 1° gennaio 2011**.

Il Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2010 ha comunque già approvato in prima lettura lo schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2008/98/Ce sui rifiuti, contenente il nuovo art. 260-bis nel D.Lgs 152/06 relativo alle sanzioni in materia di SISTRI. A titolo di esempio, è previsto **l'arresto da tre mesi a un anno** o **l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro** se si tratta di rifiuti non pericolosi per chi omette di iscriversi al SISTRI. Pene aumentate per l'omissione nel caso di rifiuti pericolosi: **l'arresto passa da sei mesi a due anni**, a cui si aggiunge l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Verrà sanzionata severamente anche la mera omissione del pagamento del contributo annuale al SISTRI: sanzione amministrativa da euro cinquecento ad euro duemilacinquecento, aumentata di un terzo in caso di rifiuti pericolosi (tenendo conto dell'entità della violazione e della sua eventuale reiterazione, l'autorità competente può decidere in tal caso anche la sospensione dal servizio nei confronti del trasgressore). I trasportatori di rifiuti che utilizzano autoveicoli non iscritti al sistema di tracciabilità di cui al comma precedente e all'Albo di cui all'articolo 212, sono puniti:

- a) con la pena dell'**arresto da un anno a due anni** e con

- quella dell'ammenda da **ventiseimila euro a novantatremila euro** se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'**arresto da due anni a tre anni** e con quella dell'ammenda da **ventiseimila euro a novantatremila euro** se si tratta di rifiuti pericolosi.

Tuttavia, il Ministero dell'Ambiente ha precisato che, in questa prima fase di operatività del sistema, le sanzioni saranno applicate con gradualità e tenendo conto delle difficoltà operative.

Gesta papers n. 44
Del 7 Dicembre 2010

SISTRI: si allarga la platea degli obbligati

Esordirà arricchito di nuovi elementi il Decreto di recepimento della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti licenziato in via definitiva lo scorso 18 novembre 2010 dal consiglio dei ministri ed ora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Il provvedimento inserirà nel Codice ambientale, innovandole, le norme relative al SISTRI previste dal DM 17 dicembre 2009.

Nel corso della seduta n. 114 del Consiglio dei Ministri del 18 Novembre è stato definitivamente approvato lo schema di D.Lgs n. 205 (che dovrebbe essere pubblicato ufficialmente in Gazzetta entro il mese di Dicembre) in recepimento della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, che introduce modifiche e integrazioni alla Parte quarta (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) del D.lgs. 152/2006 (“Quarto Correttivo” al Codice ambientale). Il Decreto “incorpora” il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti - SISTRI - e ne definisce anche le sanzioni per l’inosservanza delle relative previsioni.

Le novità riguarderanno l'allargamento dei soggetti obbligati ad aderire al nuovo sistema in

partenza il prossimo gennaio 2011, facendovi espressamente rientrare **armatori, noleggiatori o raccomandatari marittimi di navi adibite al trasporto rifiuti**, così come i **soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva di reti fognarie.**

Nel codice ambientale appariranno anche le **sanzioni** per la violazione delle norme sostanziali, sanzioni di sola natura amministrativa (fino a 93.000 euro) ma correddabili con fermo e confisca dei mezzi utilizzati illecitamente per il trasporto dei rifiuti.

Parallelamente al SISTRI, il provvedimento di riscrittura del DLgs 152/06 rivede anche le regole sul regime cartaceo di tracciamento dei rifiuti (cui potrà restare fedele chi non è obbligato ad aderire al SISTRI): registri di carico e scarico potranno essere tenuti nel sito di produzione dei rifiuti invece che presso ogni impianto di produzione; il formulario di trasporto non sarà obbligatorio per gli spostamenti dei rifiuti non pericolosi effettuati dai loro produttori in modo occasionale e saltuario (non più di 4 volte l'anno e non oltre i 100 Kg o litri in totale) e per i trasporti di rifiuti urbani effettuati dai produttori ai centri di raccolta differenziata autorizzati.

Il doppio binario di controllo dei rifiuti (telematico/cartaceo) sarà accompagnato da **nuove regole sulla responsabilità nella gestione dei rifiuti speciali**: per i soggetti aderenti al SISTRI tale responsabilità cesserà con il

compimento degli atti di propria competenza; per gli altri soggetti, invece, con il conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta convenzionato o ad altri soggetti autorizzati (in quest'ultimo caso, però, solo dopo la ricezione, o denuncia di mancata ricezione, di copia del formulario di trasporto).

Circa eventuali sgravi per le aziende e gli enti in possesso di certificazioni/registrazioni ambientali il nuovo Decreto ribadisce quanto già previsto dal DLgs. 152/06, ovvero che gli importi delle garanzie finanziarie sono **ridotti del cinquanta per cento** per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (**EMAS**), e del **quaranta per cento** nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma **UNI EN ISO 14001**, per le seguenti attività:

- a. Art. 16 - Spedizioni transfrontaliere di rifiuti;
- b. Art. 24 - Iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l'attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei medesimi;
- c. Art. 24 - Imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto.

Altre principali novità che verranno introdotte dal D.Lgs n. 250 riguarderanno:

1. la definizione di sottoprodotto (già prevista dall'ordinamento nazionale) che viene resa più aderente al disposto comunitario;
2. il riutilizzo di terre e rocce da scavo che, se il materiale di risulta non è contaminato, viene considerato un sottoprodotto e può essere riutilizzato in loco;
3. la definizione di CDR, volta a consentire la produzione di energia dai rifiuti, considerando quindi il rifiuto non più uno scarto ma una risorsa economica, con vantaggi sia in termini ambientali che di bolletta energetica;
4. la definizione di obiettivi di recupero di alcuni materiali: per vetro, carta, plastica e metalli viene fissata al 2020 una soglia tassativa minima di recupero, il 50%;
5. una gerarchia dei rifiuti, con un ordine di priorità che prevede la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento. La direttiva sottolinea che, nell'applicare questa gerarchia, gli Stati membri devono adottare misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo.